

GEN. N. _____



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 149 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 08 NOVEMBRE 2005.**

**OGGETTO: TAR PUGLIA – BARI – RICORSO AD ISTANZA DEL SIG. DE ROBERTIS
GIUSEPPE + 2 PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 40805/2005 ED AA. ATTI
AFFERENTI LA ESCLUSIONE DALL'ELENCO SOCI FACENTI CAPO
ALLA COOP. EDIL "G. SALVEMINI".**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **10 novembre 2005** al **25 novembre 2005**.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

In data 24.10.2005, con prot. n. 107, è stato notificato al Comune di Molfetta il ricorso proposto – a cura dell'Avv. Antonio Calvani – dinanzi al TAR Puglia – BARI, dai Sigg.ri De Robertis Giuseppe, Tomasicchio Beniamino e Modugno Elisabetta (subentrati a tre soci rinunziatari nella compagine della Coop. Soc. "G. Salvemini", partecipante al bando di assegnazione delle aree nel "pdz 167") c/ il Comune di Molfetta;

Il ricorso de quo è inteso ad ottenere l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:

- della determinazione dirigenziale settore territorio prot. n. 40805 del 2 settembre 2005, di esclusione dei ricorrenti dalla compagine sociale della indicata cooperativa;
- della nota dirigenziale settore territorio prot. n. 45665 del 22 settembre 2005;
- della nota dirigenziale prot. n. 45659 del 22 settembre 2005;
- della nota dirigenziale settore territorio prot. n. 45653 del 22 settembre 2005;
- ove occorra, della delibera di Consiglio Comunale n. 108/2002;

Gli atti de quibus so stati impugnati per i seguenti motivi in diritto “**1) Eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta. Erronea e falsa applicazione dell’art. 3.9 della delibera di Consiglio Comunale di Molfetta n. 108 del 18.4.2002. Contraddittorietà. ...2) Violazione degli artt. 7 e 8 della Legge 241 del 1990. Eccesso di potere per violazione del procedimento amministrativo. Violazione degli artt. 21, 24 e 97 della Costituzione.... 3) Violazione dell’art. 10 della legge 241/90 ...**”, con istanza cautelare per il *fumus boni iuris* che si evince dai presupposti in ricorso e con riferimento al danno grave ed irreparabile;

Tutto quanto sopra premesso,

Ritenuto necessario costituirsi nel giudizio instaurato dai Sigg.ri De Robertis Giuseppe, Tomasicchio Beniamino e Modugno Elisabetta dinanzi al TAR Puglia – Bari - verificata l’infondatezza della domanda in quanto, in base a precise disposizioni del bando ben a conoscenza dei ricorrenti, l’integrazione dei soci venuti a mancare deve essere fatta ricorrendo alla graduatoria generale e non già rimettendola alla decisione autonoma degli organi costitutivi delle cooperative;

Ritenuto, a tal fine, di affidare la rappresentanza e difesa dell’Ente all’Avv. Nino Matassa, da Bari, che già difende la P.A. in contenziosi riguardanti problematiche di cui sopra;

Visto l’art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari – dai Sigg.ri De Robertis Giuseppe, Tomasicchio Beniamino e Modugno Elisabetta, meglio specificato in premessa, affidando, a tal fine, l’incarico di rappresentante e difensore del Comune di Molfetta all’Avv. Nino Matassa, con studio in Bari, alla Via Andrea da Bari n. 35.
- 2) Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà disposta la liquidazione di acconto per spese e competenze professionali in favore del professionista incaricato.
- 3) di dare atto, altresì, che - in deroga all’art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993 e successivo atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali - il

summenzionato professionista non è tenuto all'osservanza dei minimi tariffari in parcella, bensì a corredare la stessa del parere di congruità del competente Ordine Forense (giusta delibera di G.C. n. 496 del 10.10.2002).

- 4) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 5) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
